



DE/AM/S05 Oggetto: Integrazione scolastica degli alunni con disabilità -
O NC Approvazione schemi di accordo di programma tra gli
Enti competenti e relativa modulistica - Avvio corso
di formazione sull'ICF.

Prot. Segr.
261

L'anno duemiladieci addì 9 del mese di febbraio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Benatti Stefania	Assessore
- Donati Sandro	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore
- Rocchi Lidio	Assessore

Sono assenti:

- Petrini Paolo	Vice Presidente
- Badiali Fabio	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Solazzi Vittoriano	Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA': APPROVAZIONE SCHEMI DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA GLI ENTI COMPETENTI E RELATIVA MODULISTICA - AVVIO CORSO DI FORMAZIONE SULL'ICF"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e del dirigente del Servizio Istruzione che contengono il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

di approvare - in attuazione di quanto stabilito dalla Conferenza unificata del 20.3.2008 concernente: "Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i comuni e le comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità"-:

- lo schema di accordo di programma regionale da sottoscrivere tra la Regione Marche, la Direzione Scolastica regionale l'ANCI e l'UPI circa le rispettive competenze e ruolo in materia di alunni disabili, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
- lo schema di accordo di programma per l'integrazione degli alunni disabili nelle scuole da sottoscrivere in ciascuna provincia marchigiana tra: provincia, ambiti sociali, zone ASUR e USP, come peraltro previsto al punto 3 dell'art. 3 del DPCM 26.2.2006 n. 185 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- i seguenti modelli che dovranno essere utilizzati in tutto il territorio regionale dai servizi competenti in sostituzione di quelli attualmente in uso, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- 1) attestazione dell'alunno come persona disabile (Allegato C);
- 2) diagnosi funzionale, redatta secondo il modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF - Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute - (Allegato D);
- 3) protocollo d'accoglienza nella scuola dell'alunno con disabilità (Allegato E);
- 4) Allegato F) Glossario.

- l'avvio di un progetto formativo sull'utilizzo dell'ICF per operatori delle UMEE (Unità Multidisciplinari per l'età evolutiva) distrettuali e dei centri privati accreditati che ne svolgono le funzioni, delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione e degli ambiti territoriali sociali che verrà realizzato per il tramite della Scuola di formazione del personale regionale. Con decreto dirigenziale verranno definiti i contenuti didattici del progetto nonché le modalità e tempi di realizzazione.

- Il modello per la diagnosi funzionale, secondo l'ICF verrà utilizzato successivamente alla conclusione del corso di formazione per tutti i nuovi utenti e, per gli utenti già in carico, nel corso del passaggio da un grado all'altro della scuola.

- Il costo dell'evento formativo sarà finanziato con risorse dei Servizi regionali Politiche Sociali ed Istruzione nonché con risorse rese disponibili dalla Direzione Scolastica Regionale:

il Servizio Politiche Sociali farà fronte alla spesa con € 120.000,00 a carico del capitolo 5.30.07.104 del bilancio 2010,

il Servizio Istruzione farà fronte alla spesa con € 50.000,00 a carico del capitolo 32101666 del bilancio 2010,

la Direzione Scolastica regionale con € 48.547,00.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Maria Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L. 5.2.92 N. 104
L.R. 4.6.96 N. 18 E S.M.I.
L. 8.11.2000 N. 328
D.P.C.M. 23.2.2006 N. 185
INTESA CONFERENZA UNIFICATA 20.3.2008
D.G.R. N. 164/07

Da tempo è stato istituito un apposito gruppo di lavoro regionale per affrontare le problematiche relative alla integrazione scolastica degli alunni con disabilità e degli alunni con disagio.

Il gruppo di lavoro è composto, oltre che da funzionari dei servizi regionali interessati (Istruzione, Politiche Sociali, Salute) da referenti della Direzione Scolastica Regionale, delle UMEE e degli enti locali.

Le tematiche sulle quali il gruppo di lavoro è stato chiamato a fornire il proprio contributo riguardano principalmente:

- la necessità di andare ad una distinzione tra l'handicap e il disagio;
- la necessità di uniformare la modulistica, precedentemente adottata con D.G.R. 3410 del 12.12.1995 in attuazione del DPR. 24.2.1994 ed utilizzata dai servizi per l'individuazione dell'handicap, la stesura della diagnosi funzionale e del progetto educativo individualizzato, anche alla luce della recente diffusione dell'ICF, quale nuovo sistema che non si limita più a misurare e valutare malattie, patologie e incapacità ma rileva dati sulla salute, le capacità e gli stati funzionali e il contesto sociale. Inoltre, la recente Intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008, in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità, dispone espressamente che la diagnosi funzionale deve essere redatta secondo i criteri dell'ICF.
- la necessità di rendere le certificazioni rilasciate dalle UMEE distrettuali o dei centri privati accreditati che ne svolgono le funzioni facilmente comprensibili ai componenti del gruppo H di ciascun USP che, sulla base di detta modulistica, debbono procedere all'assegnazione delle ore di sostegno.
- la necessità di dare avvio ad un corso di formazione sull'ICF quale nuova modalità di valutazione che non va più a misurare e valutare malattie, patologie e incapacità ma rileva dati sulla salute, le capacità e gli stati funzionali e il contesto sociale.
- la costruzione di un sistema territoriale integrato per progettare interventi differenziati nella scuola destinati ad alunni disabili.

Per meglio condividere le tematiche affrontate dal gruppo di lavoro, sono state anche indette - prima dell'inizio dell'anno scolastico appena concluso - delle conferenze di servizio in ogni provincia alle quali sono stati invitati i Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, referenti degli USP e GLHP, gli operatori delle UMEE e i coordinatori degli ambiti territoriali sociali.

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel corso degli incontri, dei quali si segnala la forte partecipazione, sono emerse una serie di criticità comuni che hanno ancora di più rafforzato la necessità di procedere secondo il mandato affidato al gruppo di lavoro regionale.

Una delle maggiori preoccupazione che sono state rappresentate dai presenti riguarda la nuova modalità di valutazione ICF- quale modello bio-psico-sociale, prodotto dall'O.M.S. che, l'Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 20.3.2008, prevede venga utilizzato per redigere la Diagnosi funzionale ma che, almeno nell'impostazione generale, presenta un'effettiva complessità in quanto trattasi di un sistema innovativo per concezione e costruzione il cui utilizzo richiede una conoscenza molto approfondita.

Per garantire quindi l'esatto utilizzo di questo nuovo strumento - che porterà anche a una migliore discriminazione tra disabilità e disagio - si ritiene necessario formare tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di alunni disabili (insegnanti, operatori UMEE, enti locali);

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto si propone l'approvazione di:

- lo schema di accordo di programma regionale da sottoscrivere tra la Regione Marche, la Direzione Scolastica regionale l'ANCI e l'UPI circa le rispettive competenze e ruolo in materia di alunni disabili;
- lo schema di accordo di programma per l'integrazione degli alunni disabili nelle scuole da sottoscrivere in ciascuna provincia marchigiana tra: provincia, ambiti sociali, zone ASUR e USP, come peraltro previsto al punto 3 dell'art. 3 del DPCM 26.2.2006 n. 185;
- i seguenti modelli che dovranno essere utilizzati in tutto il territorio regionale dai servizi competenti in sostituzione di quelli attualmente in uso:
 - a) attestazione dell'alunno come persona disabile;
 - b) diagnosi funzionale redatta secondo il modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF;
 - c) protocollo d'accoglienza nella scuola dell'alunno con disabilità;
- l'avvio di un progetto formativo sull'utilizzo dell'ICF per operatori delle UMEE distrettuali e dei centri privati accreditati che ne svolgono le funzioni, delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione e degli ambiti territoriali sociali che verrà realizzato per il tramite della Scuola di formazione del personale regionale.
- Il modello per la diagnosi funzionale, secondo l'ICF, verrà utilizzato dopo la conclusione del corso di formazione per tutti i nuovi utenti e, per gli utenti già in carico, nel corso del passaggio da un grado all'altro della scuola.

Con successivo decreto dirigenziale verranno definiti i contenuti didattici del progetto formativo nonché le modalità e tempi di realizzazione.

Il costo dell'evento formativo sarà finanziato con risorse dei Servizi regionali Politiche Sociali ed Istruzione nonché con risorse rese disponibili dalla Direzione Scolastica Regionale:

il Servizio Politiche Sociali farà fronte alla spesa con € 120.000,00 a carico del capitolo 5.30.07.104 del bilancio 2010,

il Servizio Istruzione farà fronte alla spesa con € 50.000,00 a carico del capitolo 32101666 del bilancio 2010,

6)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

la Direzione Scolastica regionale con € 48.547,00.

La proposta di delibera è stata trasmessa la CAL per il prescritto parere. In data 22 gennaio 2010 il CAL si è riunito per discutere della proposta ma ha ritenuto di rinviarne la decisione per meglio approfondire un documento di osservazioni consegnato in quell'occasione dal referente della provincia di Pesaro e redatto dall'UPI.

La successiva riunione del CAL inizialmente prevista per il 29 gennaio 2010 è stata invece rinviata al 3 febbraio.

L'8 febbraio è il giorno ultimo in cui la giunta regionale può adottare atti di straordinaria amministrazione e, com'è noto, le proposte di deliberazioni devono essere presentate alla segreteria della giunta entro il mercoledì della settimana prima di quella in cui si svolge la seduta di giunta.

Pertanto, visto che il 3 febbraio è mercoledì non ci sarebbero stati i tempi tecnici per prendere atto del parere del CAL, per recepirlo nell'atto, dotarlo di tutte le firme e le attestazioni necessarie e inoltrarlo entro lo stesso giorno alla segreteria della giunta.

L'adozione della delibera regionale, frutto di un lungo lavoro, è molto attesa sul territorio sia da parte degli operatori delle UMEE e degli enti locali che da parte delle scuole i quali si attendono, tra l'altro, un veloce avvio del corso di formazione sull'ICF.

Un rimando dell'atto quindi al nuovo esecutivo regionale creerebbe molte criticità in un delicato settore di intervento già di per sé difficile e particolare.

Considerato inoltre che il 26 gennaio 2009 è scaduto il termine dei quindici giorni entro i quali il CAL doveva pronunciarsi (l'atto pervenuto alla segreteria del CAL da parte della competente commissione consiliare l'11 gennaio), in base all'art. 12 comma 4, si può prescindere dal parere.

Circa le osservazioni formulate dall'UPI il Servizio ha provveduto, insieme al gruppo di lavoro, a predisporre una nota esplicativa che verrà inviata alla Segreteria dell'UPI per l'inoltro alle Province.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Anna Bernacchia)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 120.000,00 intesa come disponibilità a carico del capitolo 5.30.07.104 del bilancio per l'anno 2010.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA
(Dott.sa Anna Elisa Tonucci)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 50.000,00 intesa come disponibilità a carico del capitolo 32101666 (E/20204002 e 20115002 acc.to 4269 e 4270) del bilancio 2010 residui da stanziamento anno 2007 decreto residui da stanziamento n. 857 del 27.1.2010.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA
(Dott. Tommaso Patrizi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL SERVIZIO ISTRUZIONE

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
(Dott. Paolo Mannucci)

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
(Dott. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n. 41 pagine, di cui n. 34 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'

Finalità

Il presente accordo intende definire e stimolare modalità e procedure di collaborazione attraverso il coordinamento sistematico e funzionale degli interventi di competenza dei diversi firmatari e tra le scuole ed i servizi presenti sul territorio, al fine di promuovere la piena integrazione della persona disabile "nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale" (art. 14, L.328/00).

La finalità irrinunciabile dell'azione di coordinamento è quella di sostenere, anche attraverso la predisposizione di progetti individuali, lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile, nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" (art. 12, Legge 104/92), nonché facilitare la partecipazione delle famiglie e delle associazioni.

La qualificazione degli interventi di integrazione scolastica, sociale e sanitaria e una maggiore efficienza degli impegni organizzativi e finanziari possono garantire il pieno sviluppo delle potenzialità individuali, l'estensione delle opportunità di inclusione sociale e la prevenzione di disturbi emotivi e comportamentali.

Attribuzioni e competenze degli enti firmatari:

Regione Marche

La Regione Marche, nel rispetto dei principi costituzionali e nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a promuovere e sostenere l'attuazione delle politiche di integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili attraverso le seguenti azioni:

- impegnare i direttori delle zone ASUR affinché provvedano, nell'ambito della propria dotazione organica, ad incrementare l'apporto delle figure professionali in servizio presso le UMEE distrettuali previste all'art. 10 della L.r. n. 18/96 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero a sottoscrivere appositi accordi con i centri privati accreditati che svolgono le funzioni di UMEE;
- svolgere azione di stimolo nei riguardi degli ambiti territoriali sociali affinché provvedano a predisporre nei piani di zona di cui all'art. 19 della L. 8.11.2000 n. 328 appositi programmi annuali di intervento per favorire l'integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili;

Ad



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- favorire lo scambio di informazioni nonché di esperienze di buona prassi tra gli enti titolari degli interventi per attuare una integrazione di qualità, ottimizzando le risorse e favorendo il governo dei processi;
- assicurare un percorso formativo ad insegnanti, educatori ed operatori UMEE sull'utilizzo dell'ICF- CY quale nuovo innovativo strumento di valutazione che, come previsto dal DPCM 23.2.2006 n. 185, dovrà essere utilizzato per la elaborazione della Diagnosi funzionale;
- stimolare la partecipazione del terzo settore del privato sociale nella programmazione e realizzazione delle iniziative in favore dei disabili svolte sia in ambito scolastico che extra-scolastico;
- sostenere gli enti locali nelle spese per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione nonché per la dotazione, all'alunno disabile, di attrezzature informatiche e programmi didattici specifici;
- ottimizzare la progettazione, realizzazione ed attuazione di interventi tecnologici che mettano la persona con disabilità intellettiva anche grave o con pluriminorazioni in grado di migliorare la propria performance scolastica;
- potenziare il collegamento tra enti locali, UMEE, UMEA e D.S.M., Centri per l'impiego ed equippe di lavoro integrate, di cui alla D.G.R. n. 1256 del 29.9.2008 per realizzare percorsi educativi-formativi (stage in azienda) per alunni frequentanti la scuola superiore propedeutici ad un successivo inserimento lavorativo;
- favorire, per il tramite dei servizi socio-sanitari territoriali, azioni di orientamento ed accompagnamento sulle prospettive oltre l'obbligo scolastico e formativo per quegli alunni che necessitano di percorsi protetti o assistenziali.

Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale per la Regione Marche

L'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, si impegna ad assicurare il processo di integrazione degli alunni disabili attraverso le seguenti azioni:

- assegnazione di insegnanti di sostegno prioritariamente e possibilmente specializzati, in risposta ai bisogni specifici dell'alunno disabile sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente;
- istituzione in ogni provincia, con proprio decreto, del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione – G.L.I.P. – come previsto dall'art.15 della L.104/92;
- istituzione in ogni provincia, con proprio decreto, del Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale – G.L.H.P. – come previsto dalla C.M.n. 227/1975;
- designazione di un Dirigente Tecnico con compiti di coordinamento dei G.L.H.P. provinciali;

03



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- stimolo alla crescita della cultura dell'integrazione attraverso iniziative di formazione volte ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti e al personale non docente;
- sostegno e potenziamento delle reti territoriali attraverso i 25 Centri di Integrazione Scolastica (CTI) con sede in altrettante istituzioni scolastiche. Tali reti hanno il compito di realizzare sia le attività formative sia ogni altra azione a favore dell'inclusione, al fine di renderla più rispondente alle realtà del contesto;
- sostegno e potenziamento del ruolo dei quattro Centri di Supporto Territoriale (CTS) istituiti nell'ambito del Progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità";
- predisposizione di forme periodiche di monitoraggio e di verifica dei processi d'integrazione attivati presso singoli istituti;
- assegnazione, sulla base della normativa vigente sulla determinazione degli organici, i docenti alle due "scuole in Ospedale" della regione : presso il "Salesi" di Ancona e presso il "San Salvatore" di Pesaro;
- garantisce sulla base della normativa vigente e dei fondi assegnati, l'attivazione del servizio di istruzione domiciliare;
- accerta l'applicazione delle norme vigenti in materia di integrazione di studenti disabili nelle scuole paritarie.

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna inoltre a stimolare e sostenere, per quanto di propria competenza, il potere di decisione e di iniziativa delle scuole autonome, sui seguenti aspetti:

- iscrizione e frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
- costituzione presso ogni Istituzione Scolastica Autonoma di gruppi misti di lavoro – GLHI - (insegnanti, operatori del Servizio Sanitario e degli enti locali, familiari, studenti) con il compito di definire e monitorare il percorso scolastico degli alunni disabili ai sensi dell'art.15 della legge 104/92.
- attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento e in particolare con la Regione, le Province e i Comuni per quanto di loro competenza;
- realizzare attività di aggiornamento/formazione (nei limiti delle risorse finanziarie assegnate) in servizio per i dirigenti scolastici, gli insegnanti di sostegno e curricolari, nonché il personale ATA, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri enti, come previsto dall'art. 14, comma 7 della legge 104/1992. In questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
- promuovere e favorire forme di sperimentazione in ambito educativo, comprese nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto delle norme contrattuali di settore.

UPI

L'UPI si impegna a:

- sensibilizzare le province ad attivarsi per l'eliminazione progressiva delle barriere senso percettive ed architettoniche degli edifici scolastici degli ordini di scuola di propria competenza;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- favorire la collaborazione tra le province, le istituzioni scolastiche e i comuni relativamente all'orientamento scolastico e professionale degli alunni con disabilità;
- promuovere la sottoscrizione degli accordi di programma provinciali secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale;
- stimolare le province per l'attivazione dei necessari interventi di istruzione, formazione professionale e transizione al lavoro degli alunni con disabilità comprese le misure che ne garantiscono l'accesso, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione tra scuola e formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente;

ANCI

L'ANCI si impegna a svolgere un'attività di stimolo e di sostegno al fine di promuovere la sottoscrizione degli accordi di programma provinciali, secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. del , nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo nonché per quanto di propria competenza, un'attività di monitoraggio in merito all'attuazione concreta di tali accordi.

Parte comune

Gli enti firmatari del presente accordo:

- promuovono la costituzione di un gruppo di lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.) con compiti di coordinamento, di ottimizzazione nell'uso delle risorse nonché di verifica e monitoraggio del presente Accordo di Programma nonché degli accordi di programma provinciali
- promuovono la partecipazione della famiglia della persona disabile nell'attuazione del progetto che lo riguarda e pertanto, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- convengono che l'integrazione degli allievi disabili avvenga nelle scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, nelle classi comuni e nella regolare progressione delle classi.

I sottoscrittori del presente accordo ritenendo che il processo d'integrazione non possa esaurirsi nell'inserimento scolastico, si impegnano:

- ad individuare, a sostenere e favorire ogni iniziativa che consenta la partecipazione dei soggetti con disabilità ad attività educative, sportive e del tempo libero, parallele alla vita scolastica.
- a favorire una azione comune di orientamento rivolta ad allievi disabili per individuare o attivare percorsi scolastici o formativi, rispondenti a specifiche esigenze di crescita e di inserimento lavorativo.
- a collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, nel ricercare ed attivare le soluzioni più opportune per gli alunni in situazione di difficoltà e disagio non rientranti nella definizione di handicap data dalla L. n. 104/92.

Le Province, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Istituzioni scolastiche, gli ambiti sociali e le Zone sono tenuti a sottoscrivere gli accordi di programma provinciali e di apportare eventuali integrazioni o ade-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

guamenti ritenuti necessari secondo le singole specificità territoriali fatti salvi i contenuti minimi essenziali per garantire l'omogeneità della qualità dell'integrazione scolastica nel territorio della Regione.

REGIONE MARCHE _____

DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE _____

UPI _____

ANCI _____

B

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B)

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI _____

VISTO

- ❑ la Costituzione della Repubblica Italiana,
- ❑ il DPR del 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22 luglio 1975 n.382",
- ❑ la "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" del 5 febbraio 1992, n. 104,
- ❑ il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge 104/1992, sui criteri per la stipula degli accordi di programma,
- ❑ D. Lgs n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23.10.02 n. 421"
- ❑ il DPR 24 febbraio 1994. "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap",
- ❑ D.G.R. n. 3410/95 "Atto di coordinamento relativo ai compiti delle UU.SS.LL. in materia di alunni in situazione di handicap",
- ❑ la legge n.23/1996 sull'Edilizia scolastica.
- ❑ la L.R. 18/96 e s.m. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap",
- ❑ la legge 18 dicembre 1997 n. 440 "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
- ❑ il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59",
- ❑ il Decreto del MURST "Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria" del 26 maggio 1998, in particolare all'articolo 3, comma 6 – Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria- e all'art 4 comma 8 – Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario-,
- ❑ DPR 275 del 8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57",
- ❑ la Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- ❑ il Decreto Legislativo n.267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (abroga e sostituisce la Legge n.142/1990),
- ❑ il DPR 333 del 10 ottobre 2000 "Regolamento di esecuzione della legge del 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
- ❑ la Legge n. 328 dell' 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ❑ la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3 "Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione",
- ❑ la nota del MIUR, avente ad oggetto l'assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001, n. 3390,
- ❑ D.G.R. n. 1965/02 " L.r. n. 18/96 Criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle UU.MM. e modalità per la collaborazione delle stesse con le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti dalla L. n. 68/99",
- ❑ Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002 n.289",
- ❑ La legge n. 53/2003 e i decreti applicativi,
- ❑ le conclusioni del Consiglio Europeo del 6 febbraio 2003 "Accessibility – migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi" G.U.C. 39 del 18 febbraio 2003,
- ❑ la Legge "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" n. 53 del 28 marzo 2003, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003,
- ❑ la risoluzione del Consiglio Europeo, del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione in G.U. 134 del 7 giugno 2003
- ❑ il Decreto legislativo "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53" del 19 febbraio 2004, n.59,
- ❑ il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul Diritto – Dovere all'Istruzione ed alla Formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53",
- ❑ il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza Scuola – Lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53",
- ❑ il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.185 del 23 febbraio 2006,
- ❑ il Decreto Legge n.4 del 2006 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della P.A.,
- ❑ D.G.R. n. 164/2007 "D.P.C.M. n. 185/06 Competenze circa la individuazione dell'alunno come soggetto disabile"
- ❑ l'Intesa Conferenza Unificata 20.03.2008 concernente: "Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità",
- ❑ D.P.R. n. 81/09 concernente: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'art. 64 comma 4 del D.L. 25.6.08 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.08 n. 133,
- ❑ le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del MIUR del 4.8.2009,
- ❑ L. 3.3.2009 n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.....ed istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- ❑ D.A. n. 144 del 12.1.2010 concernente: "Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi a favore delle persone disabili per gli anni 2010 e 2011 ai sensi dell'art. 26 della L.r. 4.6.96 n. 18 e successive modificazioni".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO che:

- la Regione Marche ha approvato la delibera di Giunta n. 164 del 5/3/2007 con la quale stabilisce che le UMEE dei distretti sanitari delle zone ovvero dei centri privati accreditati che ne svolgono le funzioni (d'ora in poi denominate UMEE)- istituite ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 18/96 e successive modificazioni - sulla base dei criteri di cui alla precedente deliberazione n. 1965 del 12/11/2002, procedano alla individuazione dell'alunno come soggetto disabile;
- il MIUR ha approvato le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha assunto l'ICF (Internazionale Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), come modello di riferimento per la classificazione della salute e degli stati ad essa correlati, perciò, come strumento complementare all'ICD -10;
- la Regione Marche, con D.G.R. n. del ha stabilito di utilizzare l'ICF come modello di classificazione funzionale e l'ICD10 come strumento per la diagnosi clinica;

T R A

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale di _____

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale _____

Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della Provincia di _____

I Comuni capofila ambiti territoriali sociali della Provincia di _____

Le Zone ASUR della Provincia di _____



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 - Finalità

Il presente accordo nasce dalla necessità di stabilire modalità e criteri per ricondurre la complessa materia dell'integrazione scolastica e sociale della persona con disabilità all'interno di un progetto complessivo e condiviso che mira a definire principi e criteri su cui fondare gli interventi di sostegno e assistenza, di coordinamento e di integrazione delle azioni di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Con la sottoscrizione dell'Accordo i soggetti firmatari, in attuazione degli artt. 13 e 14 della L. 104/92 dell'art. 14 comma 4 della L.R. 18/98 e s.m. L.R. 28/00 convengono di predisporre iniziative e di assumere impegni, sia finanziari che organizzativi, compatibilmente con la disponibilità di risorse, in forma singola o associata, per la piena realizzazione degli obiettivi posti dall'Accordo stesso al fine di garantire il successo del processo di integrazione.

2 - Destinatari

Alunni disabili individuati dal competente servizio sanitario territoriale frequentanti tutte le scuole statali e paritarie della Provincia di _____.

3 - Accoglienza

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti si impegnano a garantire alla persona disabile e alla sua famiglia una positiva prima accoglienza nelle diverse fasi di vita (accertamenti diagnostici, diagnosi, proposte terapeutiche, diagnosi funzionale, primo P.E.I., primo ingresso a scuola) in modo da porre, quanto prima ed in modo consapevole, la persona e la sua famiglia in grado di essere partecipi e attivi nel processo di sviluppo e d'integrazione. In particolare i diversi operatori assicurano:

- ◆ la correttezza dell'informazione,
- ◆ il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze,
- ◆ il coinvolgimento partecipato ad ognuna delle fasi di sviluppo, senza alcun condizionamento, nella prospettiva di un progetto di vita fin dall'inizio valorizzato e rispettato.

Per preparare l'accoglienza nella scuola sia del bambino che della sua famiglia, tutte le scuole sono tenute ad articolare nella propria programmazione e/o nel Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) le forme e le modalità dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni con disabilità utilizzando anche un *Protocollo d'Accoglienza* che consenta di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti applicativi.

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4 - Accertamento diagnostico

4.1- Persona la cui disabilità è già conosciuta dalla nascita o dai primi anni di vita

La famiglia di un soggetto la cui disabilità sia già stata accertata da un centro specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, autonomamente o su indicazioni del pediatra si rivolge alle UMEE per l'attivazione del percorso specifico ai fini dell'inserimento scolastico e della definizione della diagnosi funzionale.

Le UMEE provvedono alla presa in carico del soggetto e di tutta la famiglia. Valutato il quadro globale, in base alla documentazione sanitaria esibita, quando presente, e a seguito della valutazione clinico-funzionale di carattere multidisciplinare redigono la certificazione formale contenente la diagnosi (ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. del e predispongono la diagnosi funzionale seguendo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF dell'organizzazione Mondiale della Sanità anch'esso approvato con D.G.R. n. / .

Le UMEE, responsabili della realizzazione del progetto individualizzato, all'approssimarsi dell'età scolare, accompagnano la famiglia nei suoi contatti con la scuola.

La certificazione formale contenente la diagnosi clinica, necessaria ai fini dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità deve essere effettuata seguendo i criteri ICD 10 (come da modello allegato), attenendosi alle tipologie descritte nell'allegato in modo tale da garantire uniformità di risposte rispetto alle patologie elencate. Nel modello allegato le UMEE sono tenute a segnalare sia la necessità del sostegno didattico che quella dell'eventuale assistenza per l'autonomia e/o la comunicazione.

4.2 - Persona che manifesta bisogni educativi speciali durante il percorso di istruzione

Il percorso di accertamento diagnostico, presso le UMEE, è intrapreso su richiesta diretta della famiglia, che può agire autonomamente o su indicazione della scuola che, per quanto di sua competenza, sensibilizza i genitori sulla problematica presentata dal figlio/a.

La scuola, nella figura dei docenti di sezione/classe e/o del docente-coordinatore di sezione/classe è tenuta a redigere una relazione descrittiva sui problemi evidenziati.

Il Dirigente scolastico provvederà a consegnare alla famiglia una relazione di sintesi sulle osservazioni che viene presentata dalla stessa famiglia all'equipe multidisciplinare dell'UMEE la quale avvierà il percorso di valutazione.

Le UMEE, nel rispetto delle normative vigenti, procedono con l'osservazione clinico-funzionale e, quando ne ravvisano la necessità, redigono la certificazione formale e provvedono alla stesura della diagnosi funzionale secondo le modalità di cui al punto successivo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La certificazione e la diagnosi funzionale vanno rilasciate insieme in quanto come tali completano il quadro valutativo e sono entrambi documenti indispensabili per avviare la richiesta di sostegno scolastico.

La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione del ciclo di studi della Scuola Primaria, salvo situazioni sopraggiunte che vanno opportunamente motivate.

4.3 -Diagnosi funzionale

La Diagnosi Funzionale, predisposta ai sensi della legge 104/92, è l'atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carico, per la piena integrazione scolastica e sociale.

La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell' ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si articola nelle seguenti parti:

- approfondimento anamnestico e clinico;
- descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;
- individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.

La Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale e corrisponde, in coerenza con i principi dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona.

La Diagnosi Funzionale viene sempre redatta dall'UMEE in collaborazione con la scuola e la famiglia. La verifica periodica della Diagnosi Funzionale è sempre obbligatoria e deve essere redatta prima del passaggio all'ordine di scuola successivo o in caso di variazione significativa del quadro clinico funzionale.

5- DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(DSA)

Riguardo i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), i soggetti che sottoscrivono il presente Accordo riconoscono:

- l'importanza del problema che investe, secondo alcune ricerche epidemiologiche, il 5% della popolazione scolastica;
- le difficoltà che gli studenti incontrano quotidianamente e le problematiche che gli insegnanti devono affrontare nello svolgimento della propria attività;
- l'impatto che un DSA ha sulla vita dello studente e della sua famiglia, anche in relazione alle difficoltà psicologiche che ne possono derivare e che richiedono appropriati interventi di supporto;
- l'importanza di una precisa definizione delle caratteristiche del DSA, data la molteplicità e la variabilità dei quadri clinici. E' indispensabile pertanto che il problema di apprendimento dello studente venga valutato da una equipe multidisciplinare che sia in grado di redigere un profilo cognitivo e neuropsicologico indicante gli ambiti e il livello di difficoltà ma anche le aree indenni particolarmente positive che si configurano come "punti di forza";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la necessità di un percorso didattico specifico che, partendo dalle caratteristiche rilevate nel funzionamento neuropsicologico dello studente, consenta un proficuo lavoro sulle sue potenzialità attraverso idonee strategie didattiche oltre l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi come previsto dalle normative vigenti.

Fatta eccezione per i criteri definiti con il codice ICD10 – F81, contenuti nella modulistica adottata dalla Regione Marche per l'individuazione dell'alunno disabile, i soggetti firmatari concordano che le categorie diagnostiche dei DSA non possono essere usate come indicatori di disabilità.

Ribadita l'importanza dei problemi derivanti dai DSA, l'UMEE provvede comunque a far pervenire alla scuola, tramite la famiglia dello studente, una relazione clinica, da redigere al momento della individuazione del problema.

Nella relazione clinica attestante il DSA l'UMEE è tenuta ad indicare:

- dati anagrafici dello studente;
- diagnosi di DSA;
- elementi anamnestici dei problemi evidenziati nel percorso scolastico;
- valutazione neuropsicologica (potenzialità cognitive, caratteristiche del disturbo di apprendimento, aspetti affettivo-relazionali);
- proposte e suggerimenti per l'intervento.

6- IL PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE

L'integrazione scolastica dell'alunno disabile è garantita attraverso il pieno coinvolgimento di tutto il Consiglio di classe, dei docenti specializzati per il sostegno, dei collaboratori scolastici formati per l'assistenza di base e del personale educativo-assistenziale fornito dagli Enti locali per l'assistenza specialistica.

6.1 - Assegnazione del docente di sostegno

La certificazione per l'individuazione dell'alunno disabile e la Diagnosi Funzionale - redatti secondo i criteri bio-psico sociali alla base dell'ICF dell'OMS - sono necessarie per avviare il percorso dell'integrazione scolastica e vengono rilasciate alla famiglia che provvede e consegnarle alla Scuola affinché le inoltri al competente ufficio Scolastico Provinciale per gli adempimenti di competenza.

I docenti di sostegno vengono assegnati alla Scuola esclusivamente dopo l'invio, da parte della stessa, all'Ufficio Scolastico Provinciale della documentazione completa. Le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare le scadenze per l'invio di detta documentazione - diverse per ogni ordine e grado di scuole - stabilite dall'Ufficio Scolastico Provinciale per la determinazione dell'organico di fatto e di diritto.

Per le scuole statali, l'assegnazione delle ore di sostegno è autorizzata con decreto del Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale, su proposta del GLHP che stabilisce i criteri di ripartizione dei posti di sostegno.

Le scuole paritarie sono tenute a inviare all'Ufficio Scolastico Provinciale la medesima predetta documentazione e l'elenco degli alunni disabili che hanno avuto parere favorevole dal GLH provinciale negli anni precedenti ed ancora frequentanti.

5



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.2 - Collaboratore scolastico per l'assistenza di base

Le istituzioni scolastiche assicurano l'integrazione delle risorse professionali disponibili al loro interno per l'assistenza di base secondo le disposizioni di cui alla nota del MIUR n. 3390 del 30.11.2001 e al CCNL del comparto scuola vigente.

6.3 - Personale educativo-assistenziale per l'assistenza specialistica

Per gli alunni con grave disabilità - qualora l'UMEE ravvisi la necessità di assistenza per l'autonomia e la comunicazione - il Comune di residenza assicura l'assistenza specialistica tramite personale educativo-assistenziale appositamente formato, ad integrazione dell'intervento del personale docente e non docente dell'istituto scolastico, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 3 della L. n. 104/92. Il Comune garantisce la partecipazione degli assistenti-educatori ai lavori di definizione e verifica del PEI.

I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, erogano il servizio educativo-assistenziale secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali in materia e nei limiti delle proprie risorse di bilancio.

Nel caso in cui la scuola frequentata sia situata al di fuori del territorio comunale di residenza, per documentate esigenze connesse ad indirizzi specifici delle scuole superiori di secondo grado, l'onere della fornitura del servizio educativo-assistenziale resta in capo al comune ove l'alunno conserva la residenza.

Di norma entro il mese di maggio di ogni anno, gli istituti scolastici formulano la richiesta di personale educativo-assistenziale per l'anno scolastico successivo al competente ente locale salvo eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da variazioni del numero degli iscritti nel corso dell'anno.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il Comune, l'UMEE territorialmente competente e ciascuna istituzione scolastica interessata concordano il programma degli interventi educativo-assistenziali alla luce di quanto stabilito nella programmazione individualizzata.

7- PERCORSO DI PLANIFICAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA7.1 Piano educativo e programmazione didattica individualizzata

Il Piano Educativo Individualizzato(PEI) di cui all'art.12,comma 5 legge n.104/92 è il documento che contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni. Inoltre include gli interventi di carattere riabilitativo e sociale, in modo da condividere tra tutti gli operatori ed integrare i vari interventi al fine di realizzare il diritto all'educazione e all'istruzione. Il piano segnala la tipologia e la funzionalità delle esigenze complessive di risorse professionali, tecnologiche, di supporto all'autonomia scolastica e di riorganizzazione funzionale degli ambienti. Il PEI è un impegno alla collaborazione fra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi.

Il PEI è redatto dai docenti di classe e di sostegno congiuntamente con gli operatori dell'UMEE e con i genitori, nonché con gli operatori dei servizi sociali dei comuni e gli assistenti-educatori per l'autonomia e la comunicazione qualora si tratti di casi loro in carico.

3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'elaborazione del documento si effettua all'inizio di ogni anno scolastico, con precedenza per gli alunni in primo ingresso nella scuola. Il PEI è rivisto ed aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico. Nel corso dell'anno scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una verifica sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti.

La scuola provvede ad inviare convocazione scritta dell'incontro a tutti gli interessati. Il verbale unitamente al PEI redatto da un docente va inviato ai componenti presenti all'incontro. La sede presso la quale si svolgerà l'incontro ed il relativo orario saranno concordati tra le parti.

All'inizio dell'anno scolastico e possibilmente entro l'inizio delle lezioni, i dirigenti scolastici segnalano ai referenti delle UMEE i nominativi degli alunni con disabilità iscritti e frequentanti le singole classi, al fine di concordare le date degli incontri per la stesura e le verifiche dei PEI. Gli incontri di norma debbono essere concordati e fissati con un congruo anticipo.

Nell'ultimo anno di ogni grado di istruzione, il dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta dall'alunno con disabilità per la prosecuzione degli studi, al fine di assicurare un passaggio che garantisca continuità nella presa in carico, nella progettualità e nell'azione educativa. Nel passaggio di ciclo il PEI sarà realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno.

7.2 - Continuità

Al fine di garantire la continuità tra ordini di scuola, dovrà essere inviata - all'ordine di scuola successivo - la documentazione sanitaria aggiornata (certificazione - diagnosi funzionale) il PEI e relazioni sull'attività didattica svolta, programmando un incontro tra i due ordini di scuola interessati prima della fine dell'anno scolastico.

L'USP, in collaborazione con la provincia e i comuni promuove appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi entro il mese di dicembre di ciascun anno rivolto agli studenti soggetti all'obbligo di istruzione diritto/dovere.

L' UMEE è tenuta a:

- mettere a disposizione le proprie competenze professionali, durante gli incontri di lavoro previsti, per l'individuazione di percorsi d'istruzione/formazione;
- collaborare con i consigli di classe nell'individuazione di possibili percorsi in uscita dalla scuola superiore, tenendo conto delle più generali prospettive di vita del giovane;
- assicurare il passaggio di competenze con l'UMEA, il DSM e altri servizi in modo da accompagnare lo studente verso la conclusione del percorso scolastico/formativo.

La **PROVINCIA**:

- collabora con l'U.S.P., le autonomie scolastiche, gli enti di formazione professionale e gli organismi e associazioni del territorio, al fine di programmare iniziative formative ed interventi di prevenzione della dispersione scolastica mirati alle specifiche esigenze dei soggetti disabili ed, in particolare, per i minori in diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, intervenendo principalmente con il FSE;

6



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- assicura il diritto dei soggetti disabili a partecipare senza discriminazioni ai corsi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche, valorizzando in sede di valutazione e/o promuovendo nei bandi pubblici azioni in grado di promuovere quei progetti che prevedano modalità organizzative e/o misure di accompagnamento in grado di favorire la partecipazione dei diversabili alle attività programmate;
- provvede affinché sia garantito a tutti gli studenti con disabilità e alle loro famiglie l'accesso ai servizi d'orientamento e d'inserimento lavorativo (stage formativi e d'orientamento, borse lavoro, etc.), garantendo al contempo la collaborazione con le istituzioni scolastiche per la progettazione dei percorsi educativi d'orientamento alla scelta;
- sostiene i Comuni per le azioni rivolte all'integrazione scolastica degli alunni disabili;
- coordina la realizzazione del presente accordo ed il relativo monitoraggio, costituendo un apposito gruppo di lavoro, che verrà individuato e condiviso da ciascun territorio.

7.3 -Orientamento

Le istituzioni scolastiche curano, nel passaggio da un ordine e grado di scuola all'altro, a partire dalla scuola dell'infanzia, i percorsi di orientamento degli allievi.

Negli ultimi due anni della scuola secondaria di primo grado verranno individuati, nell'ambito del P.E.I., interventi specifici per l'orientamento scolastico, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi dello studente.

In relazione al passaggio dell'alunno dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, il consiglio di classe formulerà un'indicazione di orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado. Tale indicazione verrà discussa in un incontro tra i docenti dell'alunno, la famiglia, i docenti referenti dell'integrazione della scuola secondaria di secondo grado e l'UMEE, alla quale s'intende indirizzare l'alunno. I tempi dipendono dalla data di scadenza delle iscrizioni che variano di anno in anno.

L'orientamento per il passaggio dal primo al secondo ciclo deve garantire:

- ◆ una corretta analisi dei potenziali di ciascun alunno con disabilità,
- ◆ la valorizzazione delle sue propensioni culturali e dei suoi interessi,
- ◆ la prospettiva complessiva del suo progetto di vita.

Ciascun Istituto del secondo ciclo, indipendentemente dalla presenza d'iscritti disabili, assicura nel P.O.F. la definizione delle forme e delle modalità d'accoglienza e dell'integrazione degli studenti con disabilità.

Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado assumono, in particolare, i seguenti impegni:

- il Dirigente Scolastico assicura che i consigli di classe, che accolgono studenti con disabilità, programmino, realizzino e verifichino l'azione didattica, prevedendo adeguate azioni orientative al fine di facilitare l'integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso d'istruzione fino al conseguimento del titolo di studio o dell'attestato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l'adozione degli obiettivi della programmazione differenziata è il risultato dell'osservazione e della valutazione dello studente almeno al termine del primo anno della scuola superiore;
- per favorire il percorso formativo, il Consiglio di classe, in collaborazione con l'UMEE sentita la famiglia, programma, realizza e verifica esperienze di transizione scuola-lavoro;
- qualora la gravità della disabilità non consenta di svolgere esperienze di alternanza scuola-lavoro, il Consiglio di classe provvede, in accordo con l'UMEE e sentita la famiglia a garantire altre azioni di supporto utilizzando le risorse presenti nel territorio.

7.4 - Orientamento alla scelta dei percorsi successivi alla frequenza scolastica.

Nel corso dell'ultimo anno di istruzione secondaria di secondo grado, i consigli di classe con il supporto delle UMEE, UMEA e del DSM, per i casi di competenza, nel predisporre i P.E.I., delineano in accordo con lo studente e la famiglia possibili ipotesi del successivo percorso formativo o di integrazione sociale:

- ◆ inserimento nell'apprendistato,
- ◆ passaggio alla formazione professionale,
- ◆ inserimento in borsa lavoro ai sensi dell'art. 17 della L.r.n. 18/96 e s.m.i.;
- ◆ tirocini di cui all'art. 11 della L. n. 68/99;
- ◆ accoglienza presso strutture diurne protette.

8- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO / STAGE L.R. n. 18/96

Al fine di garantire un corretto svolgimento delle esperienze d'alternanza, la scuola d'istruzione secondaria di 2° grado:

- assicura che le esperienze d'alternanza tra la scuola e il lavoro siano inserite in modo organico e coerente nel P.E.I. predisposto dal consiglio di classe per lo studente con disabilità, anche qualora l'esperienza d'alternanza si realizzi all'interno di un percorso integrato con il sistema della formazione professionale;
- collabora alla stesura di un apposito progetto redatto dall'UMEE, avvalendosi anche del supporto dei CIOF, ai fini della individuazione delle aziende disponibili ad accogliere lo studente.
- stipula apposite convenzioni con le imprese che ospitano gli studenti, alle quali è allegato il progetto formativo e d'orientamento per ciascun alunno coinvolto, come previsto dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/3/1998, salvo i casi in cui dette convenzioni siano stipulate dal centro di formazione accreditato;
- provvede alla copertura delle garanzie assicurative previste dall'art. 3 del suddetto Decreto del Ministero del Lavoro, salvo i casi in cui detta copertura sia assicurata dal centro di formazione professionale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- assicura che il consiglio di classe indichi un suo componente come responsabile didattico - organizzativo. Tale figura si rapporta con il responsabile aziendale incaricato dell'inserimento dello studente nell'organizzazione aziendale e con gli altri operatori coinvolti nel percorso d'alternanza, quali ad esempio l'assistente per l'autonomia e la comunicazione qualora se ne preveda la presenza accanto allo studente. (D.G.R. n. 1256 del 29.9.2008)

9. PASSAGGIO UMEE- UMEA

Gli alunni disabili che frequentano le scuole della provincia sono presi in carico dalle UMEE. Assolto l'obbligo di istruzione e/o concluso il percorso di diritto/dovere come previsto dalla normativa vigente – indipendentemente dal compimento della maggiore età – i soggetti saranno seguiti dall'UMEA o dal DSM secondo la patologia prevalente.

Il passaggio della presa in carico tra i due servizi avviene mediante una pianificazione programmata degli interventi , che prevede anche la partecipazione dell'operatore UMEA/DSM all'incontro di programmazione dei PEI nel corso dell'ultimo anno scolastico.

10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

10.1 - Istruzione domiciliare

Su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale, gli alunni con disabilità, che per gravi e accertate condizioni patologiche ,effettuino assenze superiori a 30gg. consecutivi possono usufruire del servizio di istruzione domiciliare così come previsto dal Protocollo di Intesa tra il MIUR e il Ministero della Salute.

Il servizio prevede la predisposizione, da parte della scuola, di un progetto in cui siano enunciati:

- obiettivi
- fasi operative
- metodologie
- risorse umane
- strumenti e altre risorse
- oneri finanziari
- tempi
- strumenti di verifica e valutazione.

La scuola lo trasmette, corredandolo della certificazione medica attestante l'impossibilità alla frequenza per più di trenta giorni alla Scuola Polo "Mario Natalucci" di Ancona, , all'Ufficio Scolastico regionale nonché, per conoscenza, all'USP competente territorialmente.

Di norma, è il docente di sostegno che si rende disponibile a effettuare il proprio servizio presso il domicilio dell'alunno; viceversa si reperiscono disponibilità al servizio da parte del personale docente presente a scuola.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10.2 - Viaggi di istruzione/uscite didattiche

Nell'ambito della programmazione delle uscite e dei viaggi di istruzione debbono essere tenuti nella debita considerazione i bisogni individuali di ogni singolo alunno, senza nessuna esclusione, in modo tale da permettere a tutti la partecipazione.

Le istituzioni scolastiche nel momento della programmazione della visita di istruzione debbono verificare la fattibilità dell'iniziativa con gli enti coinvolti (provincia, comune, zona) e la disponibilità delle risorse necessarie, umane e non (Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 "Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive" e Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623 "Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive").

10.3 - Permanenza scolastica

Le permanenze debbono costituire caso di comprovata eccezionalità e frutto di concertazione tra i componenti del gruppo di lavoro estensori del PEI.

10.4 Rinuncia al sostegno

La decisione di rinunciare al sostegno scolastico può avvenire in qualsiasi momento della carriera scolastica, attraverso una comunicazione scritta dalla famiglia di norma condivisa con l'UMEE, che la notificherà alla scuola. Tale comunicazione scritta individua i motivi che la giustificano.

10.5 - Aggravamento

Qualora sia necessario chiedere un incremento di ore di sostegno al competente Ufficio Scolastico Provinciale, causa aggravamento della situazione di disabilità dell'alunno/a, la scuola deve avanzare la predetta richiesta allegando alla stessa la necessaria documentazione di supporto, rilasciata dalle UMEE. In caso di necessità di assistenza per l'autonomia e la comunicazione la scuola trasmette anche all'ente locale la medesima documentazione.

10.6 - Somministrazione farmaci

La somministrazione di farmaci all'interno della struttura scolastica è regolata dalla nota del MIUR prot. n. 2312 del 25 /11/2005.

L'articolo 3 della nota indica i soggetti coinvolti ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le Zone competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica della struttura scolastica mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94.

Nei casi di emergenza resta stabilito il ricorso al Pronto Intervento (118).

11- RAPPORTI TRA UMEE / CENTRI PRIVATI

11.1 - Presa in carico da parte di centri convenzionati accreditati operanti nelle Marche

- Qualora la presa in carico dell'alunno/a disabile venga effettuata da parte di un Centro Convenzionato Accreditato, operante all'interno dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche, gli operatori dello stesso provvedono alla stesura di tutti gli adempimenti di legge (normati nel presente accordo), compreso il PEI, senza che gli operatori dell'UMEE siano tenuti a partecipare.

11.2 - Presa in carico da parte di centri convenzionati accreditati operanti in altre regioni

- Qualora la presa in carico venga effettuata da un Centro Convenzionato Accreditato, operante al di fuori dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche, l'UMEE territorialmente competente e la Scuola debbono acquisire, per il tramite della famiglia, la relazione illustrativa clinico - funzionale relativa all'alunno. In particolare, l'UMEE del distretto - conosciuto il soggetto interessato - provvede alla stesura del certificato di individuazione di handicap e della Diagnosi Funzionale prendendo atto della documentazione presentata.
- Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali dell'UMEE territoriale, dovrà comunque garantire le condizioni affinché lo specialista del Centro Convenzionato Accreditato di fuori regione presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione dei PEI. Nel caso in cui i referenti del Centro non possano partecipare agli incontri relativi all'elaborazione dei PEI sono tenuti a presentare una relazione dettagliata che deve essere consegnata, per il tramite della famiglia, alla Scuola.

11.3 - Attestazione clinica da parte di privato non accreditato

12



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel sottolineare l'importanza che la famiglia si avvalga del servizio pubblico o privato accreditato per la presa in carico del proprio figlio al fine di garantirgli una migliore qualità dell'integrazione scolastica si valuta anche la possibilità che la stessa faccia scelte diverse.

Pertanto, qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali dell'UMEE né di altro centro accreditato, il certificato che attesta la diagnosi redatto da uno specialista privato, ed accompagnato da una relazione, deve essere comunque convalidato dall'UMEE che è tenuta a provvedere ad una valutazione clinica comprovante la situazione di handicap. La famiglia, dovrà comunque garantire le condizioni affinché lo specialista scelto, che segue l'alunno, presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione dei PEI. Nel caso in cui lo stesso specialista non possa partecipare agli incontri relativi all'elaborazione del PEI è tenuto a presentare una relazione dettagliata che deve essere consegnata, per il tramite della famiglia, alla scuola.

- La scuola nel predisporre la programmazione didattico-educativa annessa al PEI, tiene conto delle indicazioni suggerite nel rispetto della propria competenza e autonomia didattico-metodologica al fine di garantire un percorso formativo omogeneo e coeso.

12- Disposizioni finali

Il presente accordo di programma ha durata triennale.

Gli enti firmatari:

- si impegnano alla diffusione dell'accordo di programma inserendolo nel proprio sito e dandone la più ampia informazione nei propri ambiti di competenza;
- convengono di darsi adeguati strumenti di monitoraggio e di valutazione periodica dell'accordo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO C)

RISERVATA

1. - OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI HANDICAP AI FINI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Si attesta che _____ nata/o
a _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____

- ☐ sulla scorta degli accertamenti condotti presso questa Zona
- ☐ sulla base della documentazione sanitaria esibita
- ☐ in attesa di ulteriori indagini ritenute indispensabile (ipotesi diagnostica provvisoria)

Codice ICD – 10

Diagnosi Clinica Attuale:

DIAGNOSI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. - .1Preva- lente																
1. - .2associa- ta a)																
1. - .3associa- ta b)																

SI RILEVANO

- ☐ difficoltà di apprendimento
- ☐ difficoltà di relazione
- ☐ difficoltà di autonomia
- ☐ difficoltà di comunicazione

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

NECESSITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO

☐ SI

☐ NO

NECESSITA' DI ASSISTENZA PER

☐ AUTONOMIA

☐ COMUNICAZIONE

Data, _____

Firma operatori UMEE

NPI _____

PSICOLOGO _____

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE _____

ASSISTENTE SOCIALE _____

LOGOPEDISTA _____

ALTRO SPECIALISTA _____

Firma per presa visione del genitore o di chi ne fa le veci

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TIPOLOGIA DI HANDICAP

Numero	Descrizione diagnostica	Codici ICD - 10
1	DEFICITI VISIVO TOTALE	H00-H59
2	DEFICIT VISIVO PARZIALE (si intende visus < 1/10 di correzione)	H00-H59
3	DEFICIT Uditivo TOTALE	H60-H95
4 */**	DEFICIT Uditivo PARZIALE (bilaterale, > 70 db.)	H60-H95
5	RITARDO MENTALE	F70-F79
6	PARALISI CEREBRALI INFANTILI	G80-G83
7 **	ALTRE DISABILITÀ MOTORIE DA DANNO CEREBRALE DI NATURA DEGENERATIVA TRAUMATICA O ALTRO	G11-G73
8	SINDROMI DA ALTERAZIONE GLOBALE DELLO SVILUPPO PSICOLOGICO	F84-F89
9 ***	SINDROME IPERCINETICA	F90
10 **	MALFORMAZIONI CONGENITE, DEFORMAZIONI E ANOMALIE CROMOSOMICHE	Q00-Q99
11 **	DEFICIT MOTORI (MIOPATIE) e/o NEUROMOTORI DI NATURA PERIFERICA	G70-G73 G60-G64
12	MALATTIE PSICHICHE INVALIDANTI	C00-C97
13 **	SINDROME EPILETTICA ATTIVA	G40-G41
14	DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI MISTI (limitatamente a Scuola dell'infanzia)	F83
15 ****	DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO (limitatamente ai criteri indicati)	F 80.1 - F 80.2 F80.3
16 *****	DISTURBI SPECIFICI SCOLASTICI (limitatamente ai criteri indicati)	F81

3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

NOTE:

- * per deficit compresi tra 50 e 70 decibel l'esigenza di certificazione va valutata caso per caso.
- ** l'assegnazione dell'insegnante di sostegno verrà valutata caso per caso.
- *** solo se di particolare intensità e valicata da strumenti specifici (scale Conners e similari).
- **** per il codice F 80.1, ai fini della certificazione dovrebbero essere soddisfatti i seguenti criteri:
 - anche la comprensione linguistica risulta almeno parzialmente alterata (-1 ds) o,
 - la gravità del deficit espressivo è tale da compromettere l'uso comunicativo del linguaggio con ricadute sul versante psicopatologico.
- ***** Ai fini della certificazione dovrebbero essere soddisfatti i seguenti criteri:
 - la comprensione in lettura risulta gravemente deficitaria (6/10 err. alle prove MT);
 - il rapporto sillabe/secondi è inferiore a 0,60 (a partire dalla classe 3° elem.);
 - il livello intellettivo è ai limiti della -1 ds o inferiore;
 - sono presenti altri sostanziali disturbi di carattere emotivo - motivazionale;
 - limitatamente alla classe 1° elem., vi è un rischio significativo accertato in base a un disturbo del linguaggio (attuale o pregresso) e a punteggi significativamente inferiori a - 2 ds in prove meta-fonologiche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO D)

**DIAGNOSI FUNZIONALE
(DGR 164 del 05/03/07)**

1. - 3.1.1 DIAGNOSI FUNZIONALE

Cognome:

Nome:

Data e luogo di nascita:

Residenza:

Telefono e/o altro recapito:

Zona ASUR o Centro privato accreditato:

Eventuale Scuola – Sezione/classe:

Composizione del nucleo familiare:

Figure – Ambiti – Periodicità di collaborazione tra famiglia e servizi:

DIAGNOSI CLINICA SINTETICA E CURRICULUM SANITARIO

(precedentemente alla compilazione del presente documento e p.q.c.)

Diagnosi clinica sintetica:

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice ICD 10:

Data I diagnosi

Interventi riabilitativi

EVENTUALE CURRICULUM SCOLASTICO

(Precedente alla compilazione del presente documento)

Struttura scolastica	Statale	Non statale	Anni di frequenza	Anni di ripentenza
Nido				
Scuola dell'Infanzia				
Scuola Primaria				
Scuola Secondaria di 1° grado				

1. - 3 odi- ce	AREA: MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI CORPOREE	Qualificatore						
	B1 FUNZIONI	Nessu-	Lieve	Media	Grave	Comple-	Non spe- cifi-	Non ap- plica-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	MENTALI	na				ta	cata	bile
B11 7	Funzioni intellettive							
B12 2	Funzioni psicosociali							
B12 6	Funzioni del temperamento e della personalità							
B13 0	Funzioni dell'energia e delle pulsioni							
B13 4	Funzioni del sonno							
B14 0	Funzioni dell'attenzione							
B14 4	Funzioni della memoria							
B14 7	Funzioni psicomotorie							
B15 2	Funzioni emozionali							
B16 4	Funzioni cognitive di livello superiore							
B16 7	Funzioni superiori del linguaggio							
B17 2	Funzioni del calcolo							
Sintesi funzioni mentali								
B2	FUNZIONI SENSORIALI E DEL DOLORE (b210 -b289)	Nessuna	Lieve	Media	Grave	Completa	Non specificata	Non applicabile
B21 0	Vista							
B23 0	Udito							
B23 5	Funzioni vestibolari (compreso l'equilibrio)							

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

codice	AREA: MENOMAZIONI DELLE STRUTTURE CORPOREE	Menomazioni						
		Nessuna	Lieve	Media	Grave	Completa	Non specificata	Non applicabile
S1	Strutture del sistema nervoso							
S2	Occhio, orecchio e strutture correlate							
S3	Strutture coinvolte nella voce e dell'eloquio							
S4	Strutture dei sistemi cardiovascolare, ematologico - immunologico e respiratorio							
S5	Strutture collegate all'apparato digerente e ai sistemi metabolico ed endocrino							
S6	Strutture correlate ai sistemi genito - urinario e riproduttivo							
S7	Strutture correlate al movimento							
S8	Cute e strutture correlate							

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO E)

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER L'INTEGRAZIONE

DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

approvato dal collegio dei docenti ilcon delibera n.

Il presente "*Protocollo di Accoglienza*" è un documento che nasce da una più dettagliata esigenza d'informazione relativamente all'integrazione degli alunni con disabilità all'interno dell'Istituzione scolastica.

Viene elaborato da alcuni membri della Commissione integrazione, successivamente deliberato dal Collegio Docenti e annesso al POF.

Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un ottimale inserimento degli alunni disabili, definisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

L'adozione del *Protocollo di Accoglienza* consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti applicativi.

Il *Protocollo di Accoglienza* rivolto agli alunni disabili si propone di:

- ◆ definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della scuola,
- ◆ facilitare l'ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente,
- ◆ favorire un clima di accoglienza,
- ◆ promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali coinvolti (Comune, Zona, Provincia, cooperative sociali, enti di formazione).

Il *Protocollo di Accoglienza* delinea prassi condivise di carattere:

- ☐ amministrativo e burocratico (*documentazione necessaria*)
- ☐ comunicativo e relazionale (*prima conoscenza*)
- ☐ educativo – didattico (*assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe*)
- ☐ sociale (*eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del "progetto di vita"*).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MODALITA' DI LAVORO E DI ATTUAZIONE

- ◆ Ogni équipe pedagogica si impegna a conoscere in modo approfondito gli alunni disabili per inserirli nel contesto della classe e a formulare la programmazione sulla base dei bisogni dell'alunno disabile e della classe stessa (art. 5, L104/92).
- ◆ Tutte le figure professionali, e ciascuna nella propria specificità di ruolo, che intervengono sul processo di integrazione dell'alunno con disabilità, si assicurano di conoscere le informazioni inerenti la condizione psicofisica, i livelli di sviluppo raggiunti, le difficoltà incontrate ed ogni altra notizia utile alla costruzione del percorso degli alunni con disabilità, in modo che esso scaturisca dall'integrazione delle risorse e delle competenze professionali.
- ◆ I docenti curricolari riconoscono e presentano l'insegnante di sostegno come un collega che opera per i bisogni della classe e l'insegnante di sostegno è riconosciuto dagli alunni e dalle famiglie come un docente della classe.
- ◆ L'insegnante di sostegno coordina il percorso formativo dell'alunno con disabilità e, in quanto docente assegnato alla classe, partecipa alla realizzazione del percorso formativo di tutti gli alunni, secondo i tempi e le modalità definiti dai Consigli di classe/sezione; viceversa tutti i docenti componenti i Consigli di classe/sezione partecipano alla realizzazione del percorso formativo dell'alunno con disabilità secondo i tempi e le modalità stabilite nel P.E.I. e negli incontri di verifica con gli operatori specialisti dell'A.S.U.R.
- ◆ Tutte le figure coinvolte nel processo di formazione e di integrazione, nella propria specificità di ruolo e funzione, si riconoscono e si legittimano reciprocamente, in un'ottica di corresponsabilità, poiché l'apporto di ognuno è fondamentale per la costruzione di un'azione coordinata tale da organizzare e valorizzare nel miglior modo le risorse.
- ◆ E' importante realizzare, all'inizio di settembre, prima dell'avvio delle lezioni, un incontro con le famiglie degli alunni in ingresso nelle classi prime, per informarsi su eventuali cambiamenti avvenuti durante le vacanze e per concordare aspetti organizzativi particolari quali, per cominciare, l'entrata e l'uscita da scuola.
- ◆ E' opportuno prevedere regolarmente nei C.d.C., all'inizio, a metà, alla fine dell'anno scolastico - o meglio nell'o.d.g. di ogni consiglio - tempi informativi certi dedicati agli alunni con disabilità.
- ◆ Gli educatori co-partecipano alla progettazione e allo svolgimento del percorso.
- ◆ Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a sostenere, programmare, organizzare e realizzare corsi di aggiornamento e di formazione per tutti gli insegnanti, attingendo collaborazioni dalle risorse esterne (USP, CTI, CDH, agenzie formative del territorio, ecc.); le Istituzioni Scolastiche inoltre, si impegnano a diffondere al proprio interno, nel modo più chiaro e capillare possibile, informazioni e materiali provenienti da corsi ritenuti importanti per l'integrazione.
- ◆ La collaborazione tra gli insegnanti curricolari e i docenti di sostegno si attua attraverso la complementarietà degli interventi, la flessibilità e l'interscambio. Queste azioni sono sostenute da una comunicazione/informazione che entrambe le parti devono mettere in campo. Nella fattispecie si ritiene utile che i docenti curricolari mettano al corrente i colleghi di sostegno sulle attività da svolgere così come gli insegnanti di sostegno coinvolgano i colleghi curricolari nei loro interventi. E' bene inoltre prevedere situazioni in cui si verifichino scambi di ruoli fra i docenti specializzati nell'integrazione ed i colleghi delle materie. E' buona prassi che il docente di sostegno possa svolgere anche lezioni di carattere curricolare.

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ♦ Vista l'importanza della relazione con gli altri sistemi che concorrono al processo di inclusione, si richiede la partecipazione di insegnanti curricolari agli incontri di verifica con le équipes mediche e psico-pedagogiche, anche, in caso di mancanza di ore di programmazione, individuando dei turni e utilizzando anche il FIS.

In particolare, per l'efficacia del percorso, i docenti si impegnano a:

- ♦ programmare insieme secondo la delibera del Collegio dei Docenti;
- ♦ collaborare all'elaborazione e alla presentazione ai genitori dei P.E.I.;
- ♦ realizzare programmazioni sulla base dei bisogni degli alunni con disabilità e della classe;
- ♦ approntare programmazione per livelli, obiettivi/unità di apprendimento/curricoli anche per gli alunni con disabilità;
- ♦ predisporre programmazioni individualizzate per ogni materia in cui si riconosca l'effettivo bisogno dell'alunno;
- ♦ prevedere compiti individualizzati, all'interno ed all'esterno della classe e predisporre le relative prove di verifica individualizzate;
- ♦ l'insegnante di sostegno, in accordo coi colleghi, predispone U.A./curricoli individualizzati e le relative prove di verifica solo per le discipline nelle quali presta almeno 1 ora di servizio settimanale; per le altre discipline, questo compito spetta agli insegnanti curricolari. Per la scuola secondaria di 1° e 2° grado (in considerazione delle difficoltà derivanti dell'alto numero di docenti operanti nelle classi e quindi del tempo occorrente per predisporre, assieme, le prove) si può convenire che le normali verifiche vengano predisposte dall'insegnante curricolare col necessario anticipo, in modo da permetterne l'adattamento per gli alunni con disabilità da parte dell'insegnante di sostegno;
- ♦ avvalersi, per la programmazione, delle osservazioni e della collaborazione degli educatori che contribuiscono alla realizzazione del percorso formativo dell'alunno con disabilità;
- ♦ caratterizzare il proprio intervento in modo flessibile per quanto riguarda sia l'organizzazione oraria che didattica;
- ♦ verificare periodicamente la disponibilità e la funzionalità degli spazi e degli strumenti utilizzati;
- ♦ confrontare testi e strumenti utilizzati nei vari ordini di scuola;
- ♦ compilare la documentazione prevista dalla normativa e dal presente protocollo col contributo di tutto il personale coinvolto, secondo le norme, nel rispetto dei tempi indicati ed utilizzando la modulistica richiesta.

Qualora le condizioni didattico-metodologiche lo consentano, si auspica che il Consiglio di classe individui tra i compagni dell'alunno con disabilità un *tutor*, inteso come una figura in grado di prendersi cura di una persona quasi coetanea in difficoltà, per aiutarla attraverso rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali, ma soprattutto la sua disponibilità umana. Egli ha la funzione di motivare lo studente con disabilità e può facilitare il superamento di situazioni difficili collegabili a problemi relazionali ed affettivi. Il tutor contribuisce alla realizzazione di singoli progetti e può essere impiegato in compiti d'accompagnamento, di sostegno alle autonomie e di facilitazione della comunicazione dello studente, secondo modalità indicate nel progetto educativo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE

RUOLI – COMPITI

Dirigente Scolastico

- ◆ Procede alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti di sostegno, sentito il GLH operativo
- ◆ Mantiene e favorisce i rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia, ecc.)
- ◆ raccorda le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, cooperative sociali, scuole, ASUR, famiglie)
- ◆ propone percorsi formativi per favorire l'integrazione
- ◆ fa parte del Comitato d'indirizzo del CTI di competenza territoriale

**Docente Funzione Strumentale
o Referente Disabilità**

- ◆ attua un raccordo fra gli ordini di scuola per la continuità
- ◆ si accorda con l'UMEE per la compilazione dei PEI
- ◆ raccorda le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, cooperative sociali, scuole, Zone ASUR, famiglie, associazioni)
- ◆ promuove l'attivazione di laboratori specifici e dei progetti d'integrazione attuando poi il relativo monitoraggio
- ◆ coordina la formazione dei docenti di sostegno e curricolari sui temi dell'integrazione
- ◆ controlla la correttezza della documentazione e la relativa procedura (soprattutto quella in entrata e in uscita)
- ◆ propone e verbalizza incontri del GLH d'Istituto e dei gruppi di studio e di lavoro
- ◆ fa parte dei gruppi operativi del CTI di competenza territoriale

Docente di sostegno

- ◆ partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione
- ◆ cura gli aspetti metodologici e didattici
- ◆ svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici
- ◆ tiene rapporti con la famiglia, esperti ASUR, operatori comunali
- ◆ verbalizza incontri, riunioni; compila il proprio registro e le documentazioni previste dall'accordo di programma
- ◆ fa parte delle Commissioni Handicap o dei Gruppi di studio e di lavoro, coopera per un miglioramento costante del servizio

Docente curricolare

- ◆ accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione
- ◆ partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata
- ◆ collabora alla formulazione del PEI

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Personale socio educativo assistenziale

- ◆ Collabora alla formulazione del PEI
- ◆ collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative
- ◆ si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno

Collaboratori scolastici

- ◆ se necessario aiuta l'alunno con disabilità nei servizi, negli spostamenti interni, in mensa,
- ◆ collabora per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno

6



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO F)

GLOSSARIO

ASUR	Azienda Sanitaria Unica Regionale
USR	Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
CTI	Centro Territoriale di Integrazione
CTS	Centro di Supporto Territoriale per le nuove tecnologie
CM	Circolare ministeriale
DF	Diagnosi Funzionale
FIS	Fondo Istituzione Scolastica
GLHI	Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto
GLHP	Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale
G.L.I.P	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione
G.L.I.R.	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale
ICF	Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
ICD 10	Classificazione Statistica Internazionale delle malattie e dei problemi correlati alla salute
MIUR	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
PEI	Piano Educativo individualizzato
POF	Piano Offerta Formativa
UMEE	Unità Multidisciplinari dell'Età Evolutiva
UMEA	Unità Multidisciplinari dell'Età Adulta
DSM	Dipartimento di Salute Mentale
USP	Ufficio Scolastico Provinciale

6